DECRETO COMMISSARIALE N. 26 DEL 14/9/2026

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ENTE ALLE NORME IN MATERIA DI ACCESSIBILITA' CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NONCHE' CON LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO DELLE PORTE E DEGLI INFISSI ALLE NORME

In data 14/9/2026 nella sede legale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) "Fondazione Nicolò Piccolomini per l'Accademia D'Arte Drammatica", Via Aurelia Antica 164, il Commissario Straordinario, Dott. Claudio Malavasi, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio del dell'11 marzo 2026, n. T00047 e prorogato in virtu' delle previsioni dell'art 3 del DL n 293/1994 rientrando nei 45 giorni dalla scadenza ha adottato il seguente atto:

Considerato che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza in quanto volto a garantire la continuità dell'azione amministrativa e l'assolvimento degli adempimenti gestionali dell'Ente;

Vista la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto il D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, inerente il riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza a norma dell'art. 10 della legge 08.11.2000, n. 328;

Vista la Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2019, riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza IPAB e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ASP, così come novellata dalla Legge Regionale n. 16 dell'11 agosto 2022;

Visto il Regolamento Regionale n. 17 del 9 agosto 2019, avente ad oggetto "Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IIPAB) in aziende di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione ed estinzione delle IIPAB";

Visto il Regolamento Regionale n. 21 del 6 novembre 2019, recante "Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato";

Visto il Regolamento Regionale n. 5 del 15 gennaio 2020, recante "Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 166 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: Trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Fondazione Nicolò Piccolomini per l'Accademia d'Arte Drammatica in Azienda di servizi alla Persona (ASP)- denominata

“Fondazione Nicolò Piccolomini per l’Accademia d’Arte Drammatica” e approvazione del relativo Statuto ai sensi della Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 3 del Regolamento Regionale 9 agosto 2019, n. 17” e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 06 aprile 2021;

Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Considerato che nelle strutture della Pubblica Amministrazione (PA), l'obbligo di disporre di bagni per disabili è assoluto e tassativo. A differenza delle attività private (dove l'obbligo può dipendere da parametri come la metratura o il tipo di licenza), gli uffici e i servizi pubblici rientrano nella categoria degli edifici in cui deve essere garantita la totale accessibilità, intesa come la possibilità per chiunque — anche con ridotta capacità motoria o sensoriale — di raggiungere i locali e fruire dei servizi in sicurezza e autonomia;

Viste le seguenti norme:

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: È il regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. All'articolo 17 stabilisce l'obbligo di rendere accessibili i servizi igienici nelle strutture pubbliche.

- D.M. 14 giugno 1989, n. 236: Detta le prescrizioni tecniche di dettaglio (misure, spazi di manovra e posizionamento dei sanitari). Anche se nasce per l'edilizia privata e residenziale pubblica, i suoi criteri tecnici si applicano anche alle PA per garantire il livello di "accessibilità".

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104: La legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, che vieta l'erogazione di finanziamenti o l'approvazione di progetti per opere pubbliche che non rispettino le norme sull'abbattimento delle barriere

Considerato inoltre che anche le **porte** e le finestre **devono essere adeguate** per i disabili alle norme di cui al **D.M. 14 giugno 1989, n. 236** (art. 4.1.1 e art. 8.1.1) il quale stabilisce che i serramenti debbano essere facilmente manovrabili, non costituire ostacolo al transito e garantire una specifica "luce netta di passaggio" (lo spazio libero utile quando l'anta è aperta a 90°);

Visti gli specifici obblighi richiamati dalle succitate normative;

Visto:

- l'art. 50, comma 1, lett. a e b del Dlgs n.36/2023, a norma del quale le stazioni appaltanti, per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture procedono come segue:

“1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze

pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"

- l'art. 17 del D. lgs. 36/2023 il quale definisce il principio di risultato ed impone alle stazioni appaltanti di raggiungere lo scopo del contratto nel minor tempo possibile e con il massimo dell'efficienza;

- il Regio Decreto n. 827/1924, ed in particolare l'art. 92 e la norma di contabilità di Stato che disciplina la "trattativa privata", consentendo alla PA di trattare con una o più ditte previa acquisizione di preventivi cartacei;

- che l'importo del servizio da affidare risulta inferiore alla soglia di € 140.000,00;

- la necessità e l'urgenza per questa Amministrazione di assicurare il servizio in oggetto in quanto l'attuale situazione non è conforme con le norme che presidiano la materia;

- che, per motivi di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa, si è ritenuto di procedere mediante trattativa diretta sul mercato tradizionale con tre operatori economici in possesso di documentata esperienza;

- i preventivi acquisiti consentono di identificare un fornitore la cui offerta sia ritenuta congrua, conveniente e rispondente alle esigenze dell'Ente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico, che verrà individuato dal Direttore fra i preventivi pervenuti, dovrà rendere apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e 95 codice degli appalti) e speciale;

Considerato inoltre che la qualificazione ANAC della stazione appaltante, salvo le ipotesi disciplinate dall'art. 62, comma 6, lett. c) e d), è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, dell'All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, solo per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

Visto il rispetto della procedura dei criteri espressi dall'art. 3 del d.lgs. 36/2023;

Ciò premesso l'anno duemila ventisei, il giorno del mese di settembre, presso la sede dell'ASP Fondazione Nicolò Piccolomini per l'Accademia d'Arte Drammatica in Via Aurelia Antica 164 – Roma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETA

Di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, l'adeguamento alle norme del d.lgs 81/2008 dell'attuale struttura destinata ai dipendenti pubblici ed in particolare:

1) L’adeguamento della struttura e degli infissi e delle porte della sede degli uffici dell’ASP alle norme in materia di rimozione delle barriere architettoniche ed in particolare a quanto previsto dal D.p.r. 24/7/1196 n. 503 ed al D.M. 14/6/1989 n. 236 (art 4.1.1., 4.1.6 e art 8.1.1. e 8.1.6);
2) Adeguare la struttura in cui accedono gli utenti ed operano i dipendenti ai requisiti di cui al punto 1;
3) Di demandare, gli adempimenti previsti dall’art. 5 comma 1 del vigente regolamento di amministrazione, finanze e contabilità dell’Ente approvato con proprio decreto n. 7/2026, al Dirigente del Servizio Bilancio e Contabilità di concerto con il Direttore dell’ASP l’adozione dell’atto di affidamento al contraente selezionato, con le modalità richiamate in premessa, mediante l’aggiudicazione al migliore dei preventivi pervenuti ed acquisiti con le modalità di cui all’art. 92 del R.D. 827/1924 e di acquisire il relativo CIG;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

Dott. MALAVASI CLAUDIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Firmato digitalmente da:
MALAVASI CLAUDIO
Firmato il 14/09/2026 14:50
Seriale Certificato: 3713712
Valido dal 09/07/2024 al 09/07/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA